



Regione  
Lombardia

## Reg.UE 1157/2024

Spedizioni di rifiuti nell'Unione

Principali novità, chiarimenti e questioni ancora aperte

Evento AssoAmbiente

*' Il procedimento di notifica nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti'*

Roma, 20 Settembre 2024



# Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

## Art.11

Si passa da una serie di possibili obiezioni da parte delle Autorità (Reg.CE1013/06) alla dimostrazione della sussistenza di determinate condizioni in assenza delle quali le Autorità NON rilasciano l'autorizzazione della notifica.

Le condizioni da dimostrare ricalcano i motivi delle obiezioni previste nel Reg.CE 1013/06 ma si invertono le parti (è il Notificatore che deve dimostrarle).

Nel Reg.CE 1013/06 l'obiezione era una opzione con un certo margine di discrezionalità dell'Autorità, mentre ora l'Autorità NON concede l'autorizzazione se le condizioni non sono state dimostrate dal Notificatore.

Se per alcune tipologie di rifiuti non dovrebbe essere complicato dimostrare un'insufficiente capacità impiantistica nazionale per altri bisognerà dimostrare anche che non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile in Italia

# Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Art. 11, (1, lett.a)

- i. i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale;
- ii. i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;
- iii. la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 59;

In deroga al paragrafo 1, lettera (a), se il notificatore dimostra che i rifiuti in questione sono prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantità complessive annue talmente ridotte che la messa a disposizione di nuovi impianti specializzati di smaltimento all'interno di tale Stato membro non sarebbe economicamente sostenibile, non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii). **Difficile applicazione per rifiuti EER 170503\*, 170507\*, 170506\*, 170601\*, 170603\*, 191211\*... prodotte in quantità cospicue.**

Entro il 21 maggio 2027, la **Commissione** adotta un atto di esecuzione che stabilisce **criteri dettagliati per l'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di specificare in che modo la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica di cui alla lettera a), punti i) e ii), di tale paragrafo debbano essere dimostrate dai notificatori e valutate dalle autorità competenti.**

**STANDARD UNICO PER AUTORITA' E NOTIFICATORE, ma per un anno (21 maggio 2026 – 21 maggio 2027) mancano i criteri dettagliati pur dovendosi applicare l'art.11 e nessun criterio per dimostrazione punto iii)**

# Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

## Art.11

- i rifiuti non sono rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta domestica o da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, [inclusi i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati [ad esempio EER 191210] (*art. 4(3)*)
- le Autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o il destinatario ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti l'invio della notifica;
- le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o l'impianto, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica, ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;

# Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

## Art.11

- lo Stato membro di destinazione non ha esercitato il suo diritto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione;
- la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato sono conformi alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica nello Stato membro in cui si trova l'autorità competente;
- la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall'Unione;
- i rifiuti saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite a protezione dell'ambiente in relazione allo smaltimento a norma del diritto dell'Unione o nei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, e l'impianto che rientri nel campo d'applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva conformemente alla licenza rilasciatagli.

# Impianti di stoccaggio rientrano nella figura del Notificatore ?

Art.3(6)

## NOTIFICATORE:

- I. il produttore iniziale di rifiuti;
- II. il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- III. il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un'unica località notificata;
- IV. il commerciante o l'intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o
- V. qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;

Non è detto che l'impianto di mero stoccaggio (D15 o R13) possa essere inquadrato come

**'raccoglitore'** dei rifiuti notificati (definizione art.3, par.10 della Dir. Rifiuti + Sent. Corte Giustizia, Prima Sezione del 16/02/06, procedimento C-215/04)

né come **'intermediario con detenzione'** (applicabile solo nei casi di rifiuti da un unico produttore)

e come **'detentore'**, può svolgere il ruolo di notificatore solo se i produttori sono sconosciuti (inteso come numerosi e/o non noti in toto al momento della presentazione della notifica?) o insolventi (se inteso nel significato giuridico: produttori che non devono assolvere agli obblighi di gestione dei rifiuti perché conferiti presso uno stoccaggio autorizzato al quale spetta destinarli al trattamento finale).


**Persa un'occasione per fare chiarezza su una figura centrale nelle spedizioni di rifiuti**

## Notifica

### Art.5


Nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato **un solo codice di identificazione dei rifiuti come indicato nell'allegato III, III A, III B o IV**. Nei casi in cui i rifiuti non sono classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV, nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato **un solo codice di identificazione dei rifiuti dall'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE**, fatta eccezione per i rifiuti che non sono classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice di identificazione dei rifiuti dall'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano **caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti**.

## Caso 1: notifica 'Multi-EER' con 'ombrello' di un Codice di Basilea / OCSE )





## Caso 2: notifica 'Multi-EER' con eccezione (senza 'ombrello' di un Codice di Basilea / OCSE )



Nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti come indicato nell'allegato III, III A, III B o IV. Nei casi in cui i rifiuti non sono classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV, nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti dall'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, fatta eccezione per i rifiuti che non sono classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice di identificazione dei rifiuti dall'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, **qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti.**

**Ma questa eccezione non è già una condizione da verificarsi per tutte le notifiche generali?**

Articolo 13 'Notifica generale'

1. Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni seguenti i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni, quali identificate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 10, **hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili.**

## Dove inizia la spedizione?

Art.3(25 e 30)

25) «**spedizione**»: il trasporto, effettuato o pianificato, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento dalla località in cui il trasporto inizia fino al ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua lo smaltimento o il recupero nel paese di destinazione

30) «**itinerario**»: l'itinerario tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all'impianto di trattamento nel paese di destinazione.

Non è stato chiarito come debba essere identificata la località da dove ha inizio la spedizione:

- il luogo di produzione?
- il luogo di raccolta?
- l'impianto di stoccaggio?

Può sembrare un dettaglio di poco conto, ma in realtà definisce la competenza dell'Autorità di spedizione

# Il contratto di notifica

## Art.6

Il contratto è coerente con il documento di notifica e il documento di movimento corrispondente e contiene almeno informazioni circa:

- notificatore,
- destinatario,
- impianto,
- identità delle persone che rappresentano ciascuna parte,
- numero di notifica,
- denominazione e composizione dei rifiuti,
- codici di identificazione dei rifiuti
- quantità di rifiuti oggetto del contratto,
- operazioni di recupero o smaltimento e sul periodo di validità del contratto.

**Vengono definiti i contenuti minimi del contratto di notifica (in aggiunta agli obblighi già previsti) in modo che sia coerente con la notifica. Ciò a garanzia di una maggior consapevolezza del destinatario circa le spedizioni che riceverà dato che non è formalmente coinvolto nel procedimento per l'autorizzazione della notifica.**

# Garanzia finanziaria

## Art.7

- Deroga per lo svincolo della garanzia al ricevimento del certificato di recupero o smaltimento **intermedio** solo se convenuta tra le Autorità di spedizione e destino.
- **La Commissione valuta la fattibilità relativa alla costruzione di un metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato** per determinare **l'importo delle garanzie** tenendo conto delle norme pertinenti degli Stati membri relative al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui al presente articolo.

Auspicabile l'intervento normativo della **Commissione per uniformità e anche a maggior tutela della concorrenza tra gli operatori dell'Unione.**

In subordine, **revisione del DM 370/98**

**In entrambi i casi, auspicabile un metodo che preveda la copertura di una 'quantità attiva' di rifiuti che pur garantendo un'adeguata copertura, consenta sia la riduzione dei costi per il Notificatore che il numero di polizze da approvare e svincolare per le Autorità.**

## Richieste di integrazione per il completamento della notifica

Art.8

Massimo 3 round per fornire le informazioni per completare la notifica

Il notificatore deve fornire le informazioni richieste entro un termine stabilito (10 gg prorogabili se debitamente motivati) e se non fornisce le informazioni complete entro le prime 2 richieste, le Autorità possono non considerare più valida la notifica. Nel caso sia concessa una 3<sup>a</sup> richiesta di integrazione e le informazioni fornite dal Notificatore non siano ancora soddisfacenti le Autorità non considerano più valida la notifica.

## Autorizzazione: condizioni, durata e ....

### Art.9

Le Autorità possono negare l'autorizzazione anche prima di averla considerata debitamente compilata, se è evidente che le **condizioni di cui all'articolo 11** [smaltimento] non sono soddisfatte o che vi sono motivi per sollevare **un'obiezione a norma dell'articolo 12** [recupero].

L'autorizzazione scritta a una spedizione scade **alla prima data della fine dei periodi di validità indicati dalle autorità competenti interessate**. Essa non copre un periodo superiore a un anno.

I rifiuti sono **ricevuti nell'impianto** per il recupero o lo smaltimento **prima della fine del periodo di validità dell'autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate**.

**Utile questa precisazione che eviterà al Notificatore di incorrere in spedizioni illegali**

## ....'rinnovo' dell'autorizzazione della notifica?

Art.9

Se un notificatore, rispetto ad una notifica precedentemente già autorizzata, presenta una notifica per spedire rifiuti:

- dello stesso tipo;
- dallo stesso luogo del paese di spedizione (*...e itinerario e tragitto?*);
- allo stesso destinatario e allo stesso impianto (*...e l'operazione R/D?*),
- e se i paesi di transito, se del caso, sono i medesimi,

le Autorità competenti interessate prendono in considerazione tutte le informazioni precedentemente trasmesse e adottano quanto prima una decisione (*...in deroga alle procedure dell'art.8?*)

**Sembra una procedura di rinnovo della notifica che necessita pero' della definizione di modalita' applicative (non previste dalla Commissione).**

## ....'rinnovo' dell'autorizzazione della notifica?

### All.2

- Nel caso in cui il notificatore abbia ottenuto in precedenza l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti allo stesso impianto, **può essere indicato il numero di serie** o altro identificativo accettato **del documento di notifica di tali spedizioni autorizzate in precedenza**.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, qualora il notificatore abbia precedentemente ottenuto l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti dallo stesso luogo nel paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e qualora i paesi di transito, se ve ne sono, siano gli stessi, il notificatore indica il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni precedentemente autorizzate. **Inoltre, le modifiche dei dati di una nuova notifica rispetto alla spedizione precedentemente autorizzata sono indicate nella notifica.**

**Come devono essere indicate le modifiche? Come devono essere numerate le spedizioni?**

**Lo stesso numero di notifica potrebbe individuare spedizioni destinate ad operazione di recupero/smaltimento diversa da quella indicata nella notifica originaria**

**Sovrapposizione temporale delle spedizioni delle 2 notifiche complica gestione della notifica e i controlli**

**Possibili chiarimenti nelle LG dei Corrispondenti? FAQ della Commissione?**



# Itinerario, tragitto e possibili alternative

Art.13(2)

Il notificatore può indicare in un allegato al documento di notifica uno o più possibili tragitti alternativi (la serie dei valichi che interessano gli itinerari). Il documento di movimento compilato a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, contiene informazioni sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica.

E' stata chiarita la possibilità di utilizzare **itinerari alternativi passanti da diverse località di valico** (tragitti).

Insieme alla riduzione dei termini di preavviso della data di partenza della spedizione (da 3 a 2 giorni lavorativi), si è voluto venire incontro alle richieste degli stakeholders che lamentavano un'eccessiva tempistica di preavviso delle spedizioni e la rigidità di un unico tragitto autorizzato, a fronte delle crescenti criticità logistiche del trasporto su gomma e soprattutto su rotaia.

# Modifiche alle notifiche

## Art.17

Per modifiche essenziali si intendono, tra l'altro, le modifiche del **quantitativo** di rifiuti, del **tragitto**, compresi eventuali **tragitti alternativi**, della **data o delle date di spedizione o del vettore o dei vettori**, o modifiche della **durata della spedizione** dovute a circostanze impreviste che si verificano dopo l'inizio della spedizione, **che ne determinano il superamento del periodo di validità.**

Nel caso di una modifica essenziale di cui al paragrafo 1, **è trasmessa una nuova notifica**, a meno che le autorità competenti interessate ritengano che non sia necessaria una nuova notifica e ne informino il notificatore.

Le autorità competenti informano il notificatore quanto prima **e comunque entro cinque giorni lavorativi** dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. **Una spedizione prevista non ha luogo prima che il notificatore sia stato informato dalle autorità competenti interessate.** Se una spedizione è già iniziata, il notificatore provvede affinché la sua consegna sia **interrotta non appena possibile fino a quando le autorità competenti interessate non gli avranno comunicato se è necessaria una nuova notifica.**

**Nessun meccanismo di tacito assenso neppure per le modifiche di minor entità.**

**Nessuno strumento per il Notificatore per ottenere un riscontro in tempi certi (interrompe le spedizioni e attende il riscontro delle Autorità).**

**Autorità in difficoltà nel gestire numeri elevate di richieste specialmente in caso di interruzione di itinerari che comportano modifiche per tutte le notifiche interessate**

# Spedizione in 'Lista Verde'

Art.18

Stretta della Commissione per aumentare il livello di controllo e arginare le spedizioni illegali che avvengono in questo regime ma anche maggiori garanzie per il soggetto che organizza la spedizione.

- Allegato VII trasmesso per via elettronica conformemente all'art.27
- **Preavviso** della data effettiva di inizio della spedizione entro di 2 gg lavorativi
- In caso di spedizioni destinate a recupero intermedio, obbligo di fornire **informazioni circa le operazioni / impianti di recupero intermedio (se del caso) e non-intermedio successivi.**
- **Conferma di ricezione** dei rifiuti da parte dell'impianto di destino **entro 2 gg lavorativi**
- **Conferma di avvenuto recupero** da parte dell'impianto di destino **non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione di recupero** e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti

# Scambio digitale dei dati

Art.27


Si passa da un doppio binario per lo scambio di informazione:

Cartaceo (di base) + Elettronico ( alternativo ma solo con l'accordo delle Autorità e del Notificatore)

Reg.CE  
1013/06


**ad UN'UNICA**

**modalità di**



**INTERSCAMBIO ELETTRONICO DI INFORMAZIONI** tramite piattaforma dell'applicativo centrale della Commissione UE (DIWASS - *Digital Waste Shipment System*)

Reg.CE 1157/24



# Scambio digitale dei dati

Art.27

- Velocità e garanzia di ricevimento delle informazioni in tempo reale, tracking e conservazione dei dati
- Necessità di uno standard comune per la redazione dei documenti e delle informazioni allegate ai documenti di notifica e movimento
- Standard comune per Firma digitale (Regolamento EIDAS): nessun cenno nel Regolamento?
- Interoperabilità con gli applicativi già in uso presso le Autorità (SISPED, RENTRI, SITT)
- Accesso alla piattaforma per le Autorità di controllo

La vera sfida è l'interscambio dei dati (ma forse scambieremo file .pdf)

# Questioni relative alla classificazione

Art.29

**Rifiuti** o **Sottoprodotti** ? art. 5 Direttiva rifiuti

**Rifiuti** o Materiali recuperati da processi **EOW**?  
art. 6 Direttiva rifiuti

**Rifiuti** o **Beni usati**? Devono essere verificate le seguenti condizioni:

- *è certo che l'oggetto o la sostanza saranno ulteriormente utilizzati o riutilizzati;*
- *l'oggetto o la sostanza può svolgere la funzione prevista senza pretrattamento significativo;*
- *prove per garantirne la piena funzionalità;*
- *Soddisfano requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione dell'ambiente e della salute, e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;*
- *adeguatamente conservato e protetto contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico.*

## Questioni relative alla classificazione

Art.29

### Rifiuti in Lista Verde o soggetti a procedura di Notifica?

La Commissione può integrare il regolamento stabilendo criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV.



## Questioni relative alla classificazione: si è persa un'occasione?

Art.29

In caso di disaccordo tra le Autorità, l'oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione

Dato che non è stato disciplinato **un meccanismo finalizzato al mutuo riconoscimento delle normative nazionali che disciplinano la produzione di sostanze o oggetti recuperati da processi EOW**, solo se la sostanza o il materiale è conforme ad un regolamento comunitario può essere spedita all'interno dell'Unione senza rischio di incorrere in una spedizione illegale.

**In tutti gli altri casi (EOW da norma nazionale o 'caso per caso' ) si può sempre incorrere in un disaccordo tra Autorità (a seguito di un controllo), con conseguente classificazione della sostanza / materiale come rifiuto dunque contestazione di 'spedizione illegale'.**

**Questa incertezza non agevola lo sviluppo di un mercato comunitario dei materiali recuperati dai rifiuti.**

**Il Reg. UE1157/24 era l'ambito adeguato? Forse più la Direttiva Rifiuti**



Regione  
Lombardia

**Grazie.**

***Umberto Parravicini***

Regione Lombardia

D.G. Ambiente e Clima

U.O. Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali

Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale

Ufficio Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti e Accordi Internazionali

Palazzo Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

PEC: [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

Tel. 02 6765 4116